



OPI VC

ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE
DELLA PROVINCIA DI VERCELLI
Tel. 0161 254271 – Fax 0161 255267
e-mail segreteria@opivercelli.it
pec vercelli@cert.ordine-opi.it
web site www.opivercelli.it

LINEE GUIDA INTERNE PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E LA TUTELA DEL SEGNALANTE

in conformità al D.Lgs. 24/2023, alla Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023
e alla Delibera ANAC n. 301 del 12 luglio 2023

Adottata dal Consiglio dell'Ordine con Delibera n. 193 del 28/12/2023

1. Oggetto e scopo

Con D.Lgs. 24 del 10 marzo 2023 l'Ordinamento dell'Ordine delle professioni Infermieristiche della provincia di Vercelli ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica, meglio nota come Direttiva Whistleblowing. Scopo della normativa è incentivare le segnalazioni finalizzate all'emersione di fattispecie di illecito occorse in un contesto lavorativo assicurando una robusta protezione al Segnalante e provvedendo alla creazione di più modalità di segnalazione a disposizione.

In particolare, in conformità al D.lgs. 24/2023, la segnalazione finalizzata all'emersione di illeciti comporta per l'Ordine:

- 1) il divieto di adottare misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del Segnalante;
- 2) l'attivazione di misure idonee a tutela della riservatezza del Segnalante e delle persone coinvolte o menzionate da parte di chi riceve e gestisce la segnalazione.

Con le presenti Linee Guida, che costituiscono atto organizzativo interno nonché misura di prevenzione della corruzione, l'Ordine si conforma alla normativa sopra citata, e predispone presidi a tutela del Segnalante e modalità per svolgere le segnalazioni e per gestirle come di seguito specificato.

2. Definizioni

Ai fini della presente procedura si intende per:

- 1) «whistleblower» o «persona Segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione Pubblica di informazioni su violazioni acquisite nel proprio contesto lavorativo;
- 2) «segnalazione»: la comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle violazioni;
- 3) «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna approntato dall'Ordine;
- 4) «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna approntato dall'ANAC;
- 5) «divulgazione Pubblica»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni a mezzo stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- 6) «facilitatore»: la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza va mantenuta riservata;

7) «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte a qualsiasi titolo presso l'Ordine, attraverso le quali una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione Pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

8) «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione Pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata Pubblicamente;

9) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

10) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ordine e che consistono in:

- a. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
- b. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- c. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o Nazionali indicati nell'allegato al D.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato citato in precedenza, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute Pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- d. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea;
- e. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- f. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
- g. «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- h. «Ordine» oppure «Ente»: Ordine delle Professioni Infermieristiche di Vercelli
- l. «RPCT»: Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nominato presso l'Ordine
- m. «Consiglio dell'Ordine»: Organo Direttivo dell'Ordine
- n. «DPO»: Responsabile della Protezione dei Dati nominato presso l'Ordine

3. Ambito soggettivo di applicazione

I Soggetti tutelati ai sensi delle presenti Linee Guida sono:

- 1) i dipendenti dell'Ordine
- 2) i titolari di un rapporto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs n. 81 del 2015, che svolgono
- 3) la propria attività lavorativa presso l'Ordine;
- 4) lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono

- 5) beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Ordine;
- 6) liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività presso l'Ente;
- 7) volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Ordine;
- 8) persone con funzioni di Amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La tutela si applica anche se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avviene:

- 1) quando il rapporto giuridico con l'Ordine non sia ancora cominciato e le informazioni oggetto di segnalazione siano state riscontrate durante la selezione o in fase precontrattuale;
- 2) durante il periodo di prova;
- 3) dopo il termine del rapporto con l'Ordine laddove le informazioni oggetto di segnalazione siano state riscontrate nel corso del rapporto.

4. Ambito soggettivo di applicazione: altri soggetti tutelati

Oltre ai soggetti sopra indicati, le misure di protezione si applicano anche ai seguenti soggetti:

- 1) ai facilitatori;
- 2) alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, del denunciante o di chi ha effettuato una divulgazione Pubblica quando siano legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela
- 3) entro il quarto grado;
- 4) ai colleghi di lavoro del Segnalante o del denunciante o di chi ha effettuato una divulgazione Pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un
- 5) rapporto abituale e corrente;
- 6) agli Enti di proprietà del Segnalante o del denunciante di chi ha effettuato una divulgazione pubblica per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

5. Segnalazioni escluse

Le misure di protezione previste dal D.Lgs. 24/2023 non si applicano:

- 1) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- 2) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato citato in precedenza;
- 3) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale.

6. Canali di segnalazione

Il Legislatore incentiva le segnalazioni che hanno la finalità di far emergere fattispecie di illecito occorse nei contesti lavorativi afferenti alle violazioni sopra indicate. A tale scopo fornisce l'opportunità per il Segnalante di svolgere la segnalazione mediante vari canali e di beneficiare di analogo regime di protezione, fermo restando che la segnalazione sia fatta nei modi delle presenti linee guida e della normativa di riferimento. Il Segnalante ha a disposizione i seguenti canali, utilizzabili come specificati appresso, e può:

- 1) presentare una segnalazione mediante il canale interno
- 2) presentare una segnalazione mediante il canale esterno
- 3) procedere alla divulgazione pubblica dell'illecito riscontrato
- 4) procedere ad una denuncia all'autorità giudiziaria

Le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità dell'Ordine.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

7. Canale di segnalazione interna dell'Ordine

L'Ordine, sentite le Rappresentanze o le Organizzazioni Sindacali, ha attivato al proprio interno un canale di segnalazione che assicura la riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona coinvolta e della persona in ogni modo menzionata nella segnalazione nonché del contenuto e della documentazione collegata alla segnalazione. Il Soggetto interno all'Ordine responsabile della gestione delle segnalazioni ricevute è il RPCT, a ciò debitamente autorizzato sotto il profilo privacy.

Nel caso in cui la segnalazione - connotata come segnalazione ai sensi del D.Lgs. 24/2023- viene indirizzata ad un Soggetto diverso dal RPCT, questi entro 7 giorni dalla ricezione trasmette la segnalazione al RPCT nel rispetto delle garanzie di riservatezza, comunicandolo contestualmente al Segnalante. Al contrario se la segnalazione non è connotata come segnalazione ex D.Lgs. 24/2023, viene considerata come segnalazione ordinaria.

8. Canale di segnalazione interna - Segnalazione scritta mediante piattaforma interna

La segnalazione interna viene svolta sulla piattaforma WhistleblowingPA, liberamente accessibile dalla home page al link <https://opi.vercelli.whistleblowing.it/#/> e può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'Ordine che dal suo esterno.

La segnalazione si svolge rispondendo ad una serie di domande guidate; all'esito della compilazione, il Segnalante procede all'invio e riceve un codice numerico di 16 cifre, utile per accedere ulteriormente alla segnalazione, per verificare risposte, per interloquire con il soggetto preposto alla gestione della segnalazione.

I dati oggetto di segnalazione sono scorporati dai dati identificativi del Segnalante e vengono automaticamente inoltrati al RPCT; il RPCT riceve una comunicazione di inoltro di segnalazione unitamente ad un codice numerico della stessa e senza ulteriori elementi di dettaglio. I dati identificativi del Segnalante sono custoditi in forma crittografata e sono accessibili solamente al RPCT. Il RPCT può accedere alle informazioni di dettaglio delle segnalazioni ricevute solo dopo aver fatto accesso alla propria area riservata.

9. Canale di segnalazione interna - Segnalazione scritta mediante posta ordinaria

L'Ordine consente l'utilizzo di un ulteriore canale di segnalazione interno, rappresentato dall'invio della segnalazione mediante posta ordinaria e mediante utilizzo di un modello di segnalazione da compilare. La segnalazione, in coerenza con le tutele privacy, dovrà essere fatta con le seguenti modalità. La segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse, di cui la prima contenente i dati identificativi del Segnalante unitamente alla copia del documento di riconoscimento, mentre la seconda deve contenere la segnalazione; entrambe le buste dovranno essere poi inserite in una terza busta chiusa che rechi la dicitura "Riservata al RPCT"; la segnalazione dovrà essere protocollata in un registro separato da parte del gestore. Tutti i documenti cartacei riferiti alla segnalazione devono essere archiviati in contenitore chiusi a chiave il cui accesso è riservato esclusivamente al RPCT.

10. Canale di segnalazione interna - Segnalazione orale

L'Ordine non gestisce le segnalazioni interne svolte in forma orale in quanto modalità ritenuta di difficile configurazione e pertanto non sostenibile.

11. Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve contenere elementi utili per consentire le verifiche al RPCT quali:

- 1) generalità del Segnalante
- 2) descrizione dei fatti
- 3) i riferimenti temporali alla commissione dei fatti
- 4) identificazione dell'autore dell'illecito o elementi utili a identificarlo
- 5) indicazione di altri soggetti che possono riferire sull'illecito.

12. Fattispecie non segnalabili

Non possono essere oggetto di segnalazione e, se ricevute non verranno trattate ai sensi delle presenti Linee

Guida:

- 1) le doglianze di carattere personale, le rivendicazioni, le richieste afferenti al rapporto di lavoro, di colleganza o di gerarchia.
- 2) le fattispecie fondate su meri sospetti o voci.

13. Segnalazione anonima

L'Ordine si riserva di valutare le segnalazioni anonime quali segnalazioni ordinarie solo se adeguatamente circostanziate e pertanto idonee a far emergere fatti di particolare gravità. La tutela del Segnalante viene assicurata se ed in quanto l'identità sia resa nota.

14. Gestione della segnalazione interna

Il RPCT gestisce la segnalazione ricevuta con diligenza, imparzialità e riservatezza.

Il RPCT, entro 7 giorni dalla data di ricezione, rilascia al Segnalante avviso di ricevimento; entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento o, in mancanza dell'avviso di ricevimento, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione fornisce riscontro alla segnalazione.

All'atto della ricezione, il RPCT ne analizza l'ammissibilità e la ricevibilità e, se necessario, richiede chiarimenti e integrazioni al Segnalante mediante la piattaforma utilizzata per la segnalazione. In particolare, il RPCT

- 1) verifica che il Segnalante sia soggetto abilitato a svolgere una segnalazione
- 2) procede ad archiviare in caso di evidente e manifesta infondatezza, inammissibilità o irricevibilità¹
- 3) in caso di fumus dell'illecito, procede alla valutazione analizzando nell'ordine:
 - se la condotta oggetto di segnalazione rientra tra quelle considerate illecite
 - se attiene al contesto lavorativo
 - se è stata svolta nel perseguimento dell'interesse pubblico.

Successivamente il RPCT verifica la fondatezza delle circostanze rappresentate e svolge tutte le attività ritenute più opportune, inclusa l'audizione del Segnalante e/o di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati.

Sono motivi di archiviazione:

- 1) manifesta mancanza di interesse all'integrità pubblica
- 2) manifesta incompetenza del RPCT sulle questioni segnalate
- 3) contenuto generico della segnalazione/comunicazione o tale da non consentire nessun approfondimento

15. Esito della valutazione

Nel caso in cui il RPCT ritenga che la segnalazione sia fondata, considerata la natura della violazione segnalata procede a:

- 1) comunicare l'esito dell'accertamento al Consiglio Direttivo, per i provvedimenti di competenza;
- 2) presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- 3) adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni necessari a tutela dell'Ordine

16. RPCT

Il RPCT non è tenuto all'accertamento di responsabilità individuali collegate alla segnalazione né è tenuto allo svolgimento di controlli di legittimità o merito su atti e provvedimenti adottati dall'Ordine che siano in qualsiasi modo afferenti alla segnalazione.

Il mancato svolgimento dell'attività istruttoria da parte del RPCT comporta una sua propria responsabilità, valutabile dall'Autorità competente

Il RPCT riporta, in forma anonima, le segnalazioni ricevute nella Relazione annuale ex art. 1, co. 14 L. 190/2012 e nella reportistica indirizzata al Consiglio Direttivo.

17. Segnalazione e documentazione allegata

Il RPCT, coordinandosi con il DPO, assicura che le segnalazioni e la relativa documentazione vengano

conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

18. Canale di segnalazione esterno – Piattaforma di ANAC

Il Segnalante può procedere a segnalare attraverso un canale esterno messo a disposizione da ANAC e disponibile al link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

Il Segnalante ricorre al canale whistleblowing di ANAC solo se:

- 1) nell'ambito del suo contesto lavorativo, non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa;
- 2) abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- 3) abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione
- 4) abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

19. Gestione della segnalazione da parte di ANAC

ANAC gestisce la segnalazione secondo quanto indicato dal Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 adottato con Delibera n. 301 del 12 luglio 2023.

Nello specifico, ANAC, ricevuta la segnalazione:

- 1) avvisa il Segnalante del ricevimento entro 7 giorni dalla segnalazione, salvo esplicita richiesta contraria del Segnalante stesso ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità del Segnalante;
- 2) mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e richiede, se necessario, integrazioni;
- 3) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- 4) svolge l'istruttoria necessaria, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- 5) dà riscontro al Segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- 6) comunica al Segnalante l'esito della segnalazione, che può essere archiviazione oppure trasmissione alle autorità competenti.

20. Obbligo di riservatezza del Segnalante

Rispetto alle segnalazioni di illecito, l'identità del Segnalante è tutelata in ogni contesto successivo alla segnalazione, salvo le ipotesi di una sua responsabilità per il reato di calunnia e di diffamazione ai sensi del Codice penale o dell'art. 2043 del Codice civile e salvo quando non sia possibile per legge invocare l'anonimato (ad es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

Senza l'esplicito consenso del Segnalante non possono essere rivelate né la sua identità né altre informazioni da cui si possa evincere; a tale riservatezza sono tenuti tutti coloro che sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni.

A tutela del Segnalante, l'Ordine si conforma alle seguenti misure:

- 1) In caso di procedimenti penali conseguenti alla segnalazione, l'identità del Segnalante è coperta dalla tutela ex art. 329 c.p.p.
- 2) In caso di procedimento davanti alla Corte dei conti conseguente alla segnalazione, l'identità del Segnalante non può essere rivelata fino a chiusura dell'istruttoria
- 3) In caso di procedimento disciplinare conseguente alla segnalazione, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto

alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona Segnalante alla rivelazione della propria identità;

4) La segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/1990 e pertanto non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia rientrando tra le ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della stessa L. 241/90 s.m.i.

21. Divulgazione Pubblica

Il Segnalante può divulgare pubblicamente le informazioni sulle violazioni rendendole di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Il Segnalante nel caso di pubblica divulgazione beneficia della protezione prevista dalla normativa se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- 1) ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non ha ricevuto riscontro;
- 2) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- 3) ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

22. Protezione del Segnalante – Inversione dell'onere della prova

L'Ordine non consente alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro del Segnalante e attuata per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

La suddetta tutela si applica se al momento della segnalazione il Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni segnalate fossero vere, se la segnalazione rientra nell'alveo degli illeciti segnalabili e se è stata rispettata la presente procedura e la normativa di riferimento.

In caso di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di discriminazioni o ritorsioni verso il Segnalante, si presume che le stesse siano state attuate a causa della segnalazione, della divulgazione Pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione Pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha attuati.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dal Segnalante, se questi dimostra di aver effettuato una segnalazione, una divulgazione Pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ai sensi della Direttiva Whistleblowing e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione Pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Costituiscono ritorsioni le fattispecie elencate dall'art. 17, co. 4, del d.lgs. 24/2023 e, in particolare:

- 1) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- 2) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- 3) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- 4) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- 5) le note di merito negative o le referenze negative;
- 6) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- 7) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- 8) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- 9) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo

- 10) indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- 11) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- 12) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economico finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- 13) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- 14) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- 15) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

23. Protezione del Segnalante – Nullità degli atti ritorsivi e segnalazione ad ANAC

In caso di ritorsioni direttamente collegate alla segnalazione, il Segnalante e gli altri soggetti tutelati possono comunicare ad ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito; gli atti ritorsivi assunti in violazione della normativa di cui al D.Lgs. 24/2023 sono nulli e le persone che sono state licenziate per via della segnalazione, della divulgazione Pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile devono essere reintegrate nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 L. 300/1970 e dell'art. 2 D.Lgs. 23/2015.

Il Segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione o una ritorsione può darne notizia circostanziata, oltre che ad ANAC, anche al RPCT. Questi, valutata tempestivamente la sussistenza dell'addebito, segnala l'ipotesi di discriminazione:

- 1) al Consiglio Direttivo
- 2) alla Procura della Repubblica qualora si verificano fatti penalmente rilevanti.

Resta fermo ed impregiudicato la facoltà del Segnalante di dare notizia dell'accaduto alle organizzazioni sindacali o all'Autorità Giudiziaria competente.

Le tutele dalle ritorsioni non sono garantite se viene accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero quanto è accertata la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di solo o colpa grave; in questo caso al Segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

24. Sanzioni

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, in caso di inadempimenti o violazione della normativa l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- 1) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza del Segnalante;
- 2) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- 3) da 500 a 2.500 euro, nel caso di perdita delle tutele, salvo che la persona Segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

25. Responsabilità del Segnalante

Resta impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante in caso di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del Codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

26. Protezione dei dati personali

I dati personali, comuni ed eventualmente particolari contenuti nella segnalazione sono trattati nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali. La presente procedura ed il canale di segnalazione interno sono sottoposti a revisione periodica per recepire modifiche e best practice. L'Ordine adotta e rende una specifica informativa sul trattamento dati personali in materia di whistleblower, pubblicata all'interno del sito web istituzionale e resa al Segnalante in fase di presentazione della segnalazione e svolge una Valutazione d'impatto della protezione dei dati (c.d. DPIA).

27. Percorsi formativi

L'Ordine assicura che tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella propria organizzazione sono informati e formati sulle previsioni della presente procedura e sulle modalità di segnalazione, nonché sui presidi approntati per tutelare la riservatezza dei dati personali del Segnalante e del presunto responsabile della violazione.

I soggetti a qualsiasi titolo operanti nell'organizzazione dell'Ordine sono consapevoli che l'art. 15, comma 1, lettera g) GDPR non trova applicazione con riguardo all'identità del Segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

28. Divulgazione e Pubblicità

Copia della presente procedura è messa a disposizione mediante Pubblicazione sul sito web dell'Ordine nella Sezione Amministrazione Trasparente/Atti generali; copia della presente procedura è altresì trasmessa, quale allegato, ai contratti di collaborazione, consulenza e affidamento lavori, servizi e forniture a terzi.